



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. di R.G. vertente

TRA

(C.F.) e (C.F.)

, rappresentati e difesi dall'avv. (C.F.)

) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in alla via , giusta procura a margine dell'atto di citazione

- parte attrice -**E**

. - (già) in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA) rappresentata e difesa dall'avv.)

(C.F.) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.

in alla via in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale

- parte convenuta attrice in riconvenzionale -**Oggetto:** contratti bancari

Conclusioni delle parti:

Come da atti e da verbali

Ragioni di fatto e di diritto della decisione**Fatti controversi**

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e hanno chiesto al giudicante, in ordine al contratto di finanziamento n. sottoscritto in data

con la finanziaria - previo accertamento della illegittimità, nullità, annullabilità totale e/o parziale del citato contratto, in relazione alle clausole contenenti la determinazione ed applicazione di interessi usurari - che venga dichiarato che nulla è dovuto a titolo di interessi e che, previa determinazione a mezzo C.T.U. dell'esatto dare ed avere,

convenuta venga condannata alla restituzione e/o detrazione delle somme indebitamente percepite, addebitate e/o riscosse; venga altresì condannata al risarcimento dei danni

R.G. n.

1





patiti patrimoniali e morali, da determinarsi anche in via equitativa; il tutto nei limiti di valore indicato ai fini del versamento del contributo unificato. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.

A sostegno della domanda parte attrice assumeva la assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso applicato, l'applicazione di interessi anatocistici e la usurarietà della pattuizione che rendeva nulla la clausola degli interessi determinandone un diritto restitutorio.

Si costitutiva in giudizio il creditore opposto che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice assumendo, in particolare, che non si rilevava usura contrattuale oggettiva e/o soggettiva ab origine, né residuale, né relativamente al tasso corrispettivo, né relativamente al tasso di mora, chiedendo il rigetto della spiegata domanda; in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento e la decadenza di parte attrice dal beneficio del termine, parte convenuta chiedeva la condanna dei convenuti in solido, alla corresponsione della somma di € oltre interessi convenzionali dal o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo del finanziamento per cui è causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi anche in via equitativa.

Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando ad altra udienza per i provvedimenti ammissivi. Questo giudice, ultimo assegnatario, con ordinanza del , disponeva Ctu contabile nominando quale perito il dott.

al quale poneva i quesiti che qui di seguito vengono richiamati (confermati in sede di accettazione dell'incarico ad eccezione del quesito numero 8 atteso il nuovo orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite) “ *il Ctu, previo esame della documentazione in atti, 1. Accerti, tenuto conto dei d.d.m.m. vigenti medio tempore, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca si sia superato il tasso soglia; 2. Ai fini del superamento del tasso soglia, tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito; 3. In caso di superamento del tasso soglia, ricalcoli il rapporto di dare/avere senza alcun interesse passivo; 4. Accerti, secondo i d.d.m.m. via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito e calcolato secondo i criteri di cui al punto 3) che, al momento della stipula del contratto o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era inferiore al tasso soglia, abbia successivamente superato il tasso soglia nel corso del rapporto, a seguito delle variazioni di quest'ultimo; 5. In caso di superamento del tasso soglia, ricalcoli il rapporto di dare/avere applicando il tasso soglia per i periodi in cui vi sia stato tale superamento; 6. Accerti se l'interesse moratorio addebitato sia o meno conforme a quello pattuito e, in caso negativo, ricalcoli il rapporto di dare/avere tra i contraenti; 7. Accerti se l'interesse moratorio pattuito sia usurario e in caso di esito positivo ricalcoli il rapporto di dare/avere tra i contraenti senza alcun interesse, né moratorio, né corrispettivo ancorché quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia; (cfr Ordinanza cass. Civ, Sei VI 4.10.2017 n. 23192; [8. Accerti se l'interesse moratorio pattuito sia divenuto usurario nel corso del rapporto, non per*





variazione unilaterale della banca, e in caso positivo ricalcoli il rapporto di dare/avere applicando il tasso soglia per i periodi di riferimento;] 9. Determini, ove il TAEG applicato non superi il tasso soglia, il tasso legale sostitutivo ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 125 bis TUB.”

Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, l'espletata Ctù ed i chiarimenti resi dal perito, questo giudice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Quindi dopo una serie di differimenti e rinvii anche a causa dell'emergenza epidemiologica all'udienza del 14/02/2024, questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.

Merito della lite

Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "(cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).

Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).





Nel merito la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento, risultando fondata la domanda in riconvenzionale spiegata da parte convenuta attesa la condivisibilità delle ragioni poste a fondamento, conformi al principio espresso di recente dalla Suprema Corte.

Segnatamente questo Giudice richiama le risultanze, con le precisazioni di cui appresso, della espletata consulenza rilevando che il perito è pervenuto alle conclusioni che testualmente si riportano con motivazione condivisibile, senz'altro valorizzabili ai fini della decisione “[...] *Il sottoscritto C.T.U., in seguito all’incarico conferitogli, rassegna le seguenti conclusioni tratte sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti tecnici eseguiti:*

- 1. Ha accertato tenuto conto dei d.d.m.m. che al momento della pattuizione: a. il tasso convenzionale non ha superato il tasso soglia di usura;*
- b. il tasso di mora non ha superato il tasso soglia di usura;*
- c. la penale di estinzione anticipata ha superato il tasso soglia di usura. [...]”*

Ferme tali riportate conclusioni questo giudice si discosta dalla conclusione di cui al punto c) [...] *la penale per estinzione anticipata convenuta al momento della sottoscrizione del contratto concorre alla determinazione di un TAEG che risulta superiore al tasso soglia usura [...] richiama, condividendolo, il principio di diritto enunciato da ultimo dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 4597 del 14 febbraio 2023 – dirimente ai fini della decisione - secondo cui “ in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr. anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022)*

Conclusivamente questo giudice, alla luce del corredo probatorio documentale, richiamando l’elaborato peritale definitivo ed il principio sopra enunciato, previo rigetto della domanda attorea, perviene ad una valutazione di fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale accertando un’esposizione debitoria degli attori a favore dell’istituto di credito convenuto riconducibile al contratto di finanziamento pari ad € _____ oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo, con condanna alla corresponsione della detta somma.

Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompono nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.

In ordine alle spese processuali, l’esito globale della lite ed il mutamento della giurisprudenza ne giustificano la integrale compensazione (cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169.)

Le spese della espletata CtU già liquidate con separato provvedimento vengono compensate interamente tra le parti (cfr. Cass. 24645/2021)





P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna gli attori in solido al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € oltre interessi come in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza già liquidate con separato provvedimento.

Catanzaro, 6 febbraio 2024

Il G.O.

Dott.ssa Maria Sciarrone

